



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

# Salva casa a piccoli passi (\*Parte://\*)

#### I punti salienti:

- 1. Cambio d'uso con o senza opere;
- 2. Agibilità;
- 3. Variazioni essenziali;



#### Premessa

Con l'intento di condividere a livello nazionale dispositivi vigenti in alcune Regioni le modifiche apportate al TUE riprendono in particolare norme Emiliane e Lombarde

#### Cambio d'uso con o senza opere

art. 23 ter c.1 bis

Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6



#### art. 23 ter c.1 ter

Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni

art. 23 ter c.1

- a) residenziale
- a-bis turistico-ricettiva
- b) produttiva e direzionale
- c) commerciale
- d) rurale



#### Art. 51 - c.1 LR 12/2005 - Lombardia

In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda



art. 23 ter c.1 quater Nei casi di cui al comma 1-ter il mutamento non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale ... né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi

art. 23 ter c.1 quater Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondar





#### Salva casa a piccoli passi Rarte (^

Sembrerebbe più corretta la verifica dell'eventuale carenza di aree per servizi pubblici o d'interesse generale, quindi di eventuali monetizzazioni, per mancata cessione delle corrispondenti aree





# Salva casa a piccoli passi (\*\text{Parte}!^\)

#### Riflessione

Attraverso la modifica di norme di carattere edilizio (TUE) si stravolgono consolidate prassi urbanistiche e questo non aiuta certo a migliorare la sostenibilità degli ambienti urbani.

La semplificazione dei procedimenti non deve travolgere le basilari regole urbanistiche

La rigenerazione urbana non può prescindere dall'equilibrio tra funzioni; se è volta al recupero residenziale o misto di vecchi insediamenti produttivi non può creare quartieri privi di servizi o con attrezzature inadeguate e "il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria" non è sicuramente in grado di consentire ai Comuni di provvedere all'adeguamento delle equivalenti opere.



#### Agibilità – art. 24 c.5 bis

Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi :

# Salva casa a piccoli passi (\*\text{Parte}!^\)

- locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
- alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone

Agibilità – art. 24 c.5 ter L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

> i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;



## Salva casa a piccoli passi (\*\text{Parte}!^\)

sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'implego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.



Singolare la formulazione del comma 5-bis, che "autorizza" il tecnico progettista abilitato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie, in attesa che il parlamento aggiorni il DM Sanità del 5 luglio 1975.





Nuovamente, per semplificare, si richiede al Professionista incaricato di sostituirsi al legislatore.

Pessima abitudine, in particolare, laddove si chiede a quest'ultimo di individuare soluzioni alternative "atte a garantire" "idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio".

## Salva casa a piccoli passi (\*Rarte://\*)



















E qui si ri-presenta un problema causato dal, per me, famigerato DLgs 222/2016 che, tra l'altro, ha soppresso, con l'articolo 3, "il parere dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL)" connesso al titolo abilitativo atto ad autorizzare gli interventi edilizi.



Se è plausibile che il Tecnico progettista abilitato, nel procedimento di Segnalazione Certificata di Agibilità, asseveri la conformità del progetto o le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, o di funzioni assimilabili, ad esempio uffici, studi professionali, ecc. è assolutamente inopportuno che lo faccia per le attività produttive in genere, siano esse primarie, secondarie, piuttosto che terziarie, senza che il legislatore abbia preliminarmente stabilito "i requisiti prestazionali" di riferimento.

Secondo il disposto dell'articolo 5-ter, detta "autorizzazione" sembra essere legata alla richiesta di un titolo abilitativo o alla presentazione di un titolo abilitativo autocertificato e non anche ad una SCA relativa ad un edificio esistente privo di Agibilità, perciò, tali disposizioni non sembrano idonee a consentire l'attestazione dello stato legittimo, senza un reliminare procedimento di sanatoria.

# Salva casa a piccoli passi (\*\text{Parte}!^\)

Infatti, come detto, il comma 5-bis, "nelle more della definizione dei requisiti igienicosanitari di carattere prestazionale degli edifici", di cui all'articolo 20,/comma 1-bis del DPR 380/2001, "autorizza" il tecnico progettista ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche ad almeno una delle condizioni stabilite dal successivo comma 5-ter.




## Salva casa a piccoli passi

Possibile effetto collaterale:

Necessità di integrare la polizza professio nale, in quanto attività rientrante non quelle dall'attuale ordinamento?

(meglio chiedere)





# Salva casa a piccoli passi (\*\text{Parte}!^\)

#### Variazioni essenziali / art. 32 c. 3

Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.



# Salva casa a piccoli passi (\*\text{Parte}!^\)

Modifica fondamentale per consentire la sanatoria delle opere minori anche in ambiti vincolati

Variazioni essenziali art. 54 – LR 12/2005

- c.1 Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:
- a) mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 (verifica) e 5 (monetizzazione) dell'articolo 51;

## Salva casa a piccoli passi

Parte /^

Variazioni essenziali

art. 54 - LR 12/2005

- b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:
  - 1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore dal 7,5 al 1,2 %
  - 2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore dal 7,5 al 1,2%

## Salva casa a piccoli passi

Variazioni essenziali art. 54 – LR 12/2005

c) modifiche:

- 1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;
- 2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;

#### Variazioni essenziali art. 54 – LR 12/2005

- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 27 (3 DPR 380), purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali;



### Salva casa a piccoli passi

Partel^

Variazioni essenziali

art. 54 - LR 12/2005

c.3 Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barrière architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.



Grazie per l'attenzione.